

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 9 febbraio 2021, n. 61

Legge regionale 5 agosto 2020, n.7: Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia. Istituzione del Coordinatore Pedagogico e dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali.

OGGETTO: Legge regionale 5 agosto 2020, n.7: *“Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia”*. Istituzione del Coordinatore Pedagogico e dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali e Welfare ed Enti Locali;

VISTI

lo Statuto della Regione Lazio;

la Legge 8 novembre 2000, n.328: *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* e smi;

la Legge 13 luglio 2015, n.107: *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* e smi;

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165: *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e smi;

il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112: *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”* e smi;

il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65: *“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*.

la Legge regionale 6 agosto 1999, n.14: *“Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”* e smi;

la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”* e smi;

la Legge regionale 10 agosto 2016, n.11: *“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”* e smi;

la Legge regionale 5 agosto 2020, n.7: *“Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia”*;

la deliberazione di Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 903: “DGR n.706/2016: *“Modifica del punto 3 della DGR n.658/2014: “Pacchetto famiglia 2014”, sottomisura 3.4) “Azioni di sistema”: Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d'Infanzia. Approvazione del Regolamento”*;

il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”* e smi;

RICHIAMATI

gli articoli 1 comma 4, 14 e 18 comma 1 della l.r 7/2020 che prevedono, rispettivamente:

- *“La presente legge detta disposizioni per favorire la realizzazione di un’offerta qualificata e diversificata di servizi educativi sul territorio mediante:*
 - a) *[...omissis...]*
 - b) *la centralità del progetto educativo e del coordinamento pedagogico orientati alla coerenza degli interventi sul piano educativo, organizzativo e gestionale nell’ambito di ciascun servizio;*
 - c) *[...omissis...]*
 - d) *i coordinamenti pedagogici territoriali per assicurare omogeneità, efficienza e qualità nei servizi, sia sul piano educativo, sia sul piano organizzativo e gestionale”;*

- *“[...] con apposita deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con l’ufficio scolastico regionale e le rappresentanze degli enti locali e sentita la commissione consiliare competente, promuove l’istituzione della figura del coordinatore pedagogico e ne definisce funzioni e compiti”;*

- *“[...] la Regione, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), del d.lgs. 65/2017, promuove i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e di istruzione, d’intesa con l’ufficio scolastico regionale e le rappresentanze degli enti locali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili”;*

CONSIDERATO

che la previsione di due differenti livelli di coordinamento per la realizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione intende garantire il raggiungimento di due distinti obiettivi della legge:

- a) da un lato (livello micro) la presenza nei singoli servizi di una figura qualificata responsabile del progetto educativo;
- b) dall’altro (livello macro) un’offerta universale ed omogenea a favore di tutti i bambini e di tutte le famiglie del Lazio;

che, con riferimento alla istituzione della figura del coordinatore pedagogico, occorre definirne le funzioni e i compiti;

che è altresì necessario, promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali quali organi ad ampia partecipazione, di raccordo, integrazione e partecipazione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia presenti nel territorio di riferimento, definendone i partecipanti, le funzioni e le modalità organizzative, tra cui la nomina di un coordinatore pedagogico territoriale;

VISTE

le note n. 1099918 e n. 1099926 con cui la direzione regionale per l’Inclusione Sociale chiede un riscontro all’ANCI Lazio ed all’Ufficio scolastico regionale

circa l'acquisizione dell'intesa per l'istituzione del Coordinatore Pedagogico e dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali;

la nota n. 1104773 del 17 dicembre 2020 con cui l'ANCI Lazio ha rilasciato parere favorevole;

la nota n. 1114457 del 21 dicembre 2020 con cui l'Ufficio scolastico regionale ha dato parere favorevole;

ACQUISITO il parere favorevole con osservazioni espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 28 gennaio 2021;

RITENUTO di promuovere, ai sensi della legge regionale 5 agosto 2020, l'istituzione della figura del Coordinatore pedagogico e dei Coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e di istruzione, secondo quanto stabilito nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ATTESO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

di promuovere, ai sensi della legge regionale 5 agosto 2020, l'istituzione della figura del Coordinatore pedagogico e dei Coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e di istruzione, secondo quanto stabilito nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it/rl_politichesociali/

ALLEGATO A**Istituzione del Coordinatore pedagogico e Coordinamento pedagogico territoriale****1. Coordinatore pedagogico**

Nel rispetto delle funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico in capo al soggetto gestore ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 e in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 5 agosto 2020, n.7 *“Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia ”* secondo cui : *“[...] con apposita deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale e le rappresentanze degli enti locali e sentita la commissione consiliare competente, promuove l'istituzione della figura del coordinatore pedagogico e ne definisce funzioni e compiti”* sono definite le funzioni e i compiti del coordinatore pedagogico.

I soggetti gestori dei servizi educativi per l'infanzia autorizzati al funzionamento, individuano per ciascun servizio o gruppo di servizi il coordinatore pedagogico, con le seguenti funzioni:

1. coordina il gruppo educativo di cui all'articolo 15 della l.r. 7/2020;
2. garantisce l'organizzazione del personale del servizio e i relativi turni di lavoro, il rispetto del rapporto numerico tra educatori e bambini prescritto, attiva le sostituzioni in caso di assenza improvvisa di un operatore;
3. garantisce l'applicazione di tutti gli strumenti, i protocolli operativi e le prassi orientati a garantire la sicurezza, il benessere e la salute dei bambini, nell'ambito della loro frequenza del servizio;
4. garantisce e coordina l'attuazione del progetto educativo di cui all'articolo 28 della l.r.7/2020 e ne assicura il monitoraggio costante;
5. assicura che il progetto educativo siacostantemente aggiornato in ordine ai suoi obiettivi, con particolare riferimento a:
 - a) accoglienza delle bambine e dei bambini e dei loro genitori, con particolare attenzione al primo ingresso delle bambine e dei bambini;
 - b) inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi;
 - c) organizzazione del servizio, con particolare riguardo al calendario, agli orari, all'uso degli ambienti nonché al tempo di lavoro frontale e non frontale del personale educativo;
 - d) elementi costitutivi della programmazione educativa, definendo modalità e tempi per favorire le attività didattiche, di gioco e di cura e l'interazione tra le bambine e i bambini e tra adulti e le bambine e i bambini;
 - e) strumenti metodologici del gruppo educativo, quali l'osservazione, la documentazione, la verifica e l'autovalutazione;
 - f) attività e iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;
 - g) continuità educativa con la scuola dell'infanzia e attività di conoscenza e integrazione con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali presenti sul territorio di riferimento
6. cura l'aggiornamento della carta dei servizi di cui all'articolo 29 dellal.r.7/2020;
7. assicura il dialogo costante con le famiglie, il loro coinvolgimento e la partecipazione al progetto educativo dei loro figli;
8. partecipa alla commissione distrettuale per i servizi educativi, di cui all'articolo 46 l.r.7/2020 e cura il raccordo con gli altri servizi educativi del territorio;
9. partecipa al coordinamento pedagogico territoriale di cui all'articolo 18 della l.r.7/2020 , per la continuità educativa e l'integrazione verticale del sistema 0-6 in raccordo con le scuole dell'infanzia;.
10. cura il rapporto del servizio con i servizi sociali e sanitari competenti per territorio, attivandone la collaborazione e l'intervento nei casi necessari

Titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico

Per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico è necessario il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti.

L'incarico può essere assegnato alla persona come funzione esclusiva o come funzione aggiuntiva a quella di educatore. In questo secondo caso, la persona dovrà possedere i requisiti professionali e i titoli di studio abilitanti ad entrambe le funzioni.

Requisiti di onorabilità del personale e contrattualistica di riferimento

Come prescritto dall'articolo 25 della l.r.7/2020, il coordinatore pedagogico non deve essere stato condannato con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso, per reati di cui al Titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al Capo IV del Titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al Capo I e alle sezioni I, II e III del Capo III del Titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale.

Cumulo di incarichi e dotazione oraria minima del coordinatore

Ad ogni coordinatore pedagogico può essere assegnato il coordinamento di più servizi, purché sia in grado di assicurare effettivamente la funzione per tutti i servizi e a beneficio di tutti i bambini iscritti. Le caratteristiche e la quantificazione oraria dell'incarico di coordinatore dovrà essere riportato nella lettera di incarico e nella carta dei servizi, su quest'ultima con esplicito riferimento anche agli orari e alla modalità con cui le famiglie potranno contattarlo.

Nel caso degli asili nido, il coordinatore pedagogico dovrà assicurare un impegno minimo di 1 ora mensile per ogni bambino/a iscritto/a in ciascun asilo nido.

Tale impegno minimo orario non si applica nel caso in cui il soggetto gestore è anche coordinatore pedagogico.

2. Coordinamento Pedagogico Territoriale

L'articolo 18, comma 1, l.r.7/2020 prevede che: "1. [...] *la Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del d.lgs. 65/2017, promuove i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale e le rappresentanze degli enti locali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.*

Pertanto sono istituiti i coordinamenti pedagogici territoriali (di seguito coordinamenti), con il compito di consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età e di favorire la continuità educativa tra servizi educativi e scuole dell'infanzia *per assicurare omogeneità, efficienza e qualità nei servizi, sia sul piano educativo, sia sul piano organizzativo e gestionale.*

I coordinamenti sono istituiti:

- Per Roma Capitale, a livello municipale;

- Per gli altri comuni, a livello di distretto sociosanitario, secondo l'articolazione di cui alla DGR 17 ottobre 2017, n. 660 "Legge regionale 10 agosto 2016 n.11, "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio". Attuazione articolo 43 comma 1, individuazione degli ambiti territoriali di gestione.";

Funzioni dei coordinamenti

In conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 18 della l.r.7/2020 i coordinamenti pedagogici territoriali favoriscono il raccordo e l'integrazione dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia presenti nel territorio di riferimento attraverso :

- a) la formazione degli operatori e il sostegno tecnico al lavoro educativo e alla gestione ed organizzazione del gruppo di lavoro;
- b) l'incentivazione di incontri, confronti e scambi tra i servizi educativi rivolti a fasce di età differenti;
- c) la promozione dell'innovazione e della sperimentazione educativa e della relativa documentazione necessaria al raggiungimento delle predette finalità;
- d) il sostegno della partecipazione delle famiglie e la promozione della cultura dell'infanzia e della genitorialità;
- e) il supporto ai percorsi di monitoraggio e di valutazione della qualità dei singoli servizi nel contesto territoriale di riferimento;
- f) il raccordo tra servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari presenti nel territorio di riferimento

Costituzione del coordinamento pedagogico territoriale e nomina del coordinatore pedagogico territoriale

Il coordinamento è costituito con provvedimento del Sindaco del Comune capofila del distretto sociosanitario (o nel caso di Roma Capitale dal Presidente del Municipio) e prevede la partecipazione:

- 1) Di tutti i coordinatori pedagogici dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati nel territorio del distretto;
- 2) Dei coordinatori pedagogici/didattici delle scuole dell'infanzia pubbliche e paritarie del territorio;
- 3) Di un rappresentante di ciascun comune del distretto, che non sia titolare di almeno un asilo nido o scuola dell'infanzia pubblici;
- 4) Di un rappresentante dell'ufficio scolastico regionale.

L'atto di costituzione individua tra i coordinatori di cui al numero 1 precedente, il coordinatore pedagogico territoriale, che:

- a) convoca e presiede gli incontri del coordinamento, almeno due volte all'anno;
- b) anima il coordinamento, promuovendo iniziative nell'ambito delle funzioni attribuite al coordinamento stesso favorendone la massima partecipazione, con l'obiettivo di realizzare effettivamente la conoscenza reciproca, la collaborazione e la costruzione di un sistema pedagogico territoriale;
- c) garantisce, attraverso il coinvolgimento del coordinamento, la raccolta completa e omogenea di dati e informazioni statistiche sui servizi educativi, per la alimentazione del sistema informativo regionale di cui all'articolo 48 della l.r.7/2020.